

INDAGINE IN CASO DI OMICIDIO PRASSI OPERATIVA

CONSTATAZIONE DEL DECESSO

Il decesso di una persona fisica pone necessariamente la Polizia Giudiziaria operante in rapporto con la figura professionale del medico.

E' frequente il caso – e anche ove sia già intervenuto il Pubblico Ministero – che insorgano tra tali due soggetti incomprensioni o contrasti in ordine agli adempimenti reciproci da espletare.

Occorre, pertanto, in via preliminare e generale, conoscere il complesso degli obblighi (e per contro delle prerogative) spettanti al medico nelle situazioni che ne esigono l'intervento.

(Ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria emanato ai sensi dell'art. 358 R.D. del 27 luglio 1934 n.1265), nel caso di decesso senza assistenza medica, spetta al medico necroscopo di cui all'art. 4 del citato il compimento di una serie di attività riassumibili nei termini che seguono:

- a) Effettuazione della visita necroscopica;
- b) Accertamento della morte;
- c) Redazione del certificato di morte previsto dall'art. 141 R.D. del 9 luglio 1939 n.1238 (ordinamento dello stato civile);
- d) Presentazione della denuncia della presunta causa di morte all'Autorità Amministrativa ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria.

VISITA NECROSCOPICA

La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso – salvo i casi di decapitazione o maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopo accerti la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti; nonché nei casi di morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione – e comunque non oltre le 30 ore.

ACCERTAMENTO DELLA MORTE

L'accertamento della morte è l'accertamento della **cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (sistema nervoso centrale)**. Tale concetto è stato accolto espressamente dalla **legge del 29 dicembre 1993 n.578, nonché dalle legislazioni di vari paesi e dal documento del 1987 del Consiglio d'Europa.**

Il momento della morte coincide con il momento in cui viene constatata per la prima volta la contemporanea presenza di tutti i parametri richiesti per la diagnosi di morte cerebrale (v. in particolare, L.n.235/1975 e successive modificazioni; L.n.644/1975 sui trapianti di cadavere; L. n.578/1993 e Decreto Ministeriale esecutivo 22 agosto 1994 n.582).

Una volta accertata la irreversibilità della morte cerebrale, le tecniche di rianimazione non possono essere più effettuate e sorge l'obbligo della sepoltura del cadavere. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ad un prelievo a scopo di trapianto. In tal caso il trattamento rianimatorio è ammesso al solo fine di conservare gli organi vitali per lo specifico trapianto, nei limiti di tempo strettamente necessari per il prelievo, secondo quanto previsto dalla legge n.235/1975 che, autorizzando il trapianto da cadavere, ha implicitamente autorizzato anche le pratiche rianimatorie necessarie allo scopo.

I metodi di accertamento della morte si distinguono in:

- a) Metodi di accertamento tradizionali fondati sulla *normale sintomatologia clinica* (constatazione dell'arresto del cuore, della respirazione, della rigidità e delle lividezze cadaveriche) e sul *periodo*

di osservazione passiva del cadavere, fissato attualmente nelle 24 ore dalla constatazione della morte.

b) Metodi di accertamento precoci, imposti dalla pratica della chirurgia dei trapianti, fondati sulla *osservazione attiva* e distinti in:

- 1) metodo elettrocardiografico;
- 2) metodo elettroencefalografico;
- 3) metodo elettrocardiografico ed elettroencefalografico integrato.

Attualmente i metodi adottati nel nostro ordinamento sono:

1. Metodi di accertamento precoce:

- metodo elettrocardiografico integrato **previsto dalla L.644/1975 e L.578/1993;**
- metodo elettroencefalografico integrato **previsto dalla L.644/1975 e L.578/1993;**

Metodo comune, **previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990 n.285)**, resta, per esclusione, applicabile a tutti i casi diversi da quelli previsti dalla suddetta normativa, che costituiscono la normalità.

In particolare i metodi di accertamento precoce **fondati sui** sistemi integrati **previsti dal D.M. 22 agosto 1994 n.582** attuativo della legge **578/1993** distingue tra :

- a) morte per arresto cardiocircolatorio;
- b) morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.

La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando **la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (art. 2 comma 1 L. 29 dicembre 1993 n.578).**

L'accertamento può essere effettuato da un medico mediante **rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti (art. 1 D.M. 22 agosto 1994 n.582).**

Quando nel periodo di osservazione di cui all'art.4 D.M. 22 agosto 1994 n.582 (6 ore per adulti e bambini di età superiore a cinque anni; 12 ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni; 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno) si verifichi la cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può conseguire al rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti.

La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo (art. 2 comma 2 L. 29 dicembre 1993 n.578). La morte è accertata, quando nel periodo di osservazione di cui all'art.4 D.M. 22 agosto n.582 (6 ore per adulti e bambini di età superiore a cinque anni; 12 ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni; 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno) vi sia la contemporanea presenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 D.M. 22 agosto n.582 (stato di incoscienza; assenza di riflesso corneale, fotomotore, oculocefalico, oculo vestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio di innervazione del trigemino, riflesso caronale e del respiro spontaneo dopo sospensione della ventilazione artificiale; c) silenzio elettrico cerebrale documentato da elettroencefalogramma; d) assenza di flusso cerebrale.

La simultaneità di tali condizioni deve essere rilevata da un collegio medico almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione.

Il momento della morte coincide con l'inizio della esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3 (**artt.3 e 4 D.M. 22 agosto n.582**).

Metodo comune:

- **Nei casi in cui l'accertamento della morte non venga effettuato secondo le procedure sopradescritte, si impone un periodo obbligatorio di osservazione del cadavere: nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione, in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano decorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento (art. 4 L. 29 dicembre 1993 n.578 e 8 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);**

- **Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente il periodo di osservazione è protratto sino a 48 ore**, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti (art.9 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
- **Nei casi di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano su proposta del coordinatore sanitario della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore** (art.10 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285).

CERTIFICAZIONE DELLA MORTE

All'accertamento della morte in caso di arresto cardiaco effettuato con rilievo elettrocardiografico segue la certificazione di morte secondo le disposizioni di cui agli artt. 4, 8, 9 L. 285/1990. Il medico necroscopo che ha effettuato il rilievo elettrocardiografico provvederà direttamente alla compilazione del certificato di morte.

L'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie compiuto secondo gli artt. 3 e 4 D.M. 22 agosto 1994 n.582 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 141 R.D. 9 luglio 1939 sull'ordinamento dello stato civile e dagli artt.4, 8, e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. L'obbligo di compilazione del certificato medico compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale, in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio medico nominato dalla direzione sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 2 L. 29 dicembre 1993 n.578

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Si distingue tra:

a) DENUNCIA ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA SANITARIA (art.254 T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni);

b) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 365 c.p.);

a) DENUNCIA ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA SANITARIA:

- **Nel caso di decesso con assistenza medica**, l'obbligo di denuncia al Sindaco della causa della morte incombe sul medico che ha assistito la persona. **Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso.**

- **Nel caso di decesso senza assistenza medica**, l'obbligo di denuncia al Sindaco della causa della morte incombe sul medico necroscopo di cui all'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

- **Nel caso di autopsie effettuate per riscontro diagnostico (art.37 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285) ovvero su disposizione della A.G. (art. 45 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285)**, l'obbligo incombe altresì sui medici incaricati: in tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria.

Nel caso di morte per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico incaricato dell'autopsia deve darne comunicazione in via d'urgenza al Sindaco e alla A.S.L. e vale come denuncia.

La denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa dall'Istituto Nazionale di Statistica. Copia della scheda è inviata entro 30 giorni dal Comune ove è avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una A.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla A.S.L. di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 365 c.p.)

L'obbligo di referto di cui all'art. 365 c.p., quando sorge il sospetto che morte derivi da un fatto-reato, incombe:

- Sui sanitari (art. 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
- Sul medico necroscopo (artt. 3, 5 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
- Sul Sindaco, se dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato (art. 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
- Sui medici incaricati di autopsie non disposte dalla A.G. o per riscontro diagnostico (artt. 39 comma 3 e 45 comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285).

ISPEZIONE SOMMARIA

Prima della comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero (ma anche successivamente: art. 348 c.p.p.), la Polizia Giudiziaria, al fine di verificare la sussistenza o meno della *notizia criminis* e di assicurarne le relative fonti di prova, in conformità alle funzioni preventive conferite dall'art. 55 c.p.p., può procedere ad accertamenti, rilievi ed altre operazioni tecniche con l'ausilio di persone idonee dotate di competenze tecniche che non possono rifiutare la propria opera (art. 348 comma 4 c.p.p.).

Il medico è certamente uno degli ausiliari cui la Polizia Giudiziaria più frequentemente ricorre, ad esempio, per far certificare l'entità, le caratteristiche e la natura di lesioni personali ovvero per procedere alla ispezione del cadavere.

Mentre la visita necroscopica, la constatazione del decesso, la certificazione della morte, la denuncia di un fatto-reato integrano aspetti contenutistici di un preciso obbligo a carico del medico, l'accertamento delle lesioni personali ovvero la ispezione esterna del cadavere non costituiscono oggetto di un'attività dovuta dal medico, ma che diviene tale a seguito della nomina ad ausiliario ai sensi del comma 4 dell'art. 348 c.p.p. da parte della P.G. operante.

L'ufficio di ausiliario è obbligatorio e quindi il medico non può rifiutare la propria opera. In caso contrario possono configurarsi gli estremi dell'art. 650 c.p. ovvero del più grave delitto di cui all'art. 328 c.p. quando ne sussistano i presupposti (primo tra tutti la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio per i medici ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche in genere o convenzionate con enti pubblici).

Generalmente la P.G. si avvale come ausiliario di un medico che abbia pratica di medicina legale, attingendo agli albi professionali ovvero al medico legale reperibile presso la struttura della A.S.L. competente per territorio; in caso di mancanza o irreperibilità di un medico legale, potrà ricorrere ad un medico qualsiasi.

Nello svolgimento della sua opera di collaborazione con la P.G. il medico – al pari di qualsiasi altro ausiliario – acquisisce la qualità di pubblico ufficiale, esercitando i caratteri propri di una pubblica funzione e, pertanto, è obbligato al segreto sugli atti investigativi cui partecipa e sui relativi esiti, potendo rispondere, in caso contrario, del reato di rivelazione di segreto d'ufficio di cui all'art. 326 c.p..

Il medico ausiliario, nell'espletamento dell'incarico ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.p., è tenuto al compimento delle attività di rilievo ed accertamento richieste dalla P.G. in attuazione del pubblico interesse all'accertamento dei fatti-reato.

In sede di sommaria ispezione del cadavere (e comunque prima della rimozione e trasporto in ambiente idoneo per eventuale ispezione esterna ed esame autoptico ai sensi dell'art. 360 c.p.p.) il medico compie alcuni fondamentali **rilievi tanatologici rilevanti ai fini della individuazione del sospetto e/o della notizia di reato, cercando di non alterare lo stato del cadavere:**

- a) **Rilievo della temperatura del cadavere e dell'ambiente;**

- b) Accertamento e descrizione delle macchie ipostatiche eventualmente visibili allo stato (non dovrà essere alterato lo stato degli abiti) che verranno immediatamente riprodotte fotograficamente;**
- c) Accertamento di eventuale presenza di rigidità cadaverica.**

IDENTIFICAZIONE DEL CADAVERE

Contestualmente al rinvenimento del cadavere e alla constatazione del decesso nei casi in cui ciò sia possibile o, in mancanza, in un momento successivo, si procede ad altra attività accertativa, la identificazione del cadavere. Per l'identificazione del cadavere possono essere utilizzati diverse metodologie in rapporto alle condizioni ambientali di rinvenimento e alle condizioni del cadavere.

PROCEDURE IDENTIFICATIVE GENERALI

Identificazione mediante indagini di polizia dirette all'esame di documenti personali. Queste identificazioni vanno valutate con particolare cautela data la facilità con cui i documenti d'identità possono essere sottratti o scambiati. Ad essa deve seguire sempre la identificazione mediante diretto riconoscimento da parte dei familiari e/o conoscenti. Identificazione mediante riconoscimento diretto degli organi di P.G.. Ad essa deve seguire sempre la identificazione mediante diretto riconoscimento da parte dei familiari e/o conoscenti. Identificazione mediante esposizione pubblica della salma o pubblicazione della immagine fotografica. Ai sensi dell'art. 116 comma 1 disp. att. c.p.p.: *“Trattandosi di persona sconosciuta, [Il Procuratore della Repubblica] ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.”*. La descrizione degli indumenti e degli oggetti rinvenuti con il cadavere e la conservazione di essi serve alla eventuale identificazione mediante riconoscimento diretto da parte dei familiari e/o conoscenti. Identificazione mediante esame e comparazione fotografica. La procedura consiste nell'analisi comparativa della immagine fotografica del cadavere e dei dati biometrici (sesso, età, statura, razza, caratteri singolari) rilevati in sede di ispezione o di esame autoptico con quelli riportati sui cartellini fotosegnalatici raccolti negli Archivi degli Organi Centrali della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Interpol.

Identificazione mediante indagini dattiloscopiche, consistenti nella rilevazione, esame, comparazione delle impronte digitali del cadavere con quelle risultanti dai cartellini fotosegnalatici; Possono verificarsi azioni criminose nelle quali la vittima non è più riconoscibile a causa di processi distruttivi di vario tipo (carbonizzazione, putrefazione, scheletrizzazione ecc.) ovvero di incidenti distruttivi che coinvolgono un gran numero di persone (disastri collettivi, catastrofi).

Occorrono in tali casi interventi specializzati e l'impiego di tecniche perfezionate. In particolare, sarà indispensabile:

- rivolgersi a centri qualificati, trattandosi di procedure che richiedono competenza ed esperienza specifiche e, per talune procedure, attrezzature particolari. Gli Istituti Universitari di Medicina Legale sono in grado di assicurare tali competenze e di indirizzare verso i centri che possono applicare tecniche specialistiche;
- far intervenire sin dal primo momento sul luogo del rinvenimento un medico legale esperto, al fine di un sopralluogo completo e di un corretto recupero dei resti; tale recupero va effettuato dopo l'esame preliminare e la documentazione fotografica e va condotto con procedure adeguate alle diverse situazioni.

FASI DELLA PROCEDURA IDENTIFICATIVA DI CADAVERI IRRICONOSCIBILI

Indagini di polizia dirette all'esame di documenti personali, oggetti o effetti personali. Le identificazioni effettuate con tali modalità vanno valutate con particolare cautela data la facilità con cui i documenti d'identità possono essere sottratti o scambiati.

Riconoscimento da parte dei familiari di tratti soggettivi (tatuaggi, particolari caratteri dentari, malformazioni, ecc.), indumenti, effetti personali. Affinché sia possibile, in base ad essi, formulare un giudizio sicuro di identificazione è necessario che tali elementi siano dotati di caratteristiche singolari.

Acquisizione dai familiari di dati (fotografie, documentazione clinica, radiografie, schede dentarie) utili ai fini delle successive comparazioni con i dati soggettivi acquisiti in sede di esame del cadavere.

Esame autoptico e acquisizione di dati orientativi per il riconoscimento (sesso, età, statura, razza, caratteri singolari).

Comparazione dei dati orientativi acquisiti per il riconoscimento (sesso, età, statura, razza, caratteri singolari) con i dati comparativi (patologici, dentari, radiografici, parametri cranici, genetici) forniti dai familiari.

Ricostruzione della fisionomia del cadavere, tramite tecniche di laboratorio. In particolare, le metodologie comparative comunemente seguite sono:

- le indagini dattiloscopiche: tali indagini sono difficilmente utilizzabili per la identificazione personale quando vi sia distruzione dei tessuti cutanei degli arti superiori ovvero nei casi in cui non sia disponibile materiale per la comparazione (impronte digitali prelevate in vita);
- analisi del genoma della vittima (DNA) e confronto con il genoma dei parenti di primo grado della vittima: il metodo non è utilizzabile nei casi di rapida degradazione post-mortale del DNA;
- in via residuale e obbligatoriamente nei casi di scomparsa dei tessuti molli, esame dello scheletro. L'esame dello scheletro può fornire una serie di informazioni relative alla classe sociale, allo stato di nutrizione e ad eventuali particolari regimi o mutamenti dietetici, a pregresse gravidanze ed interventi chirurgici, a processi patologici. La parte dello scheletro dal quale può ricavarsi il maggior numero di informazioni è il cranio. La ricostruzione della fisionomia avviene solitamente mediante con la tecnica della sovrapposizione delle immagini e della congruenza tra morfologia del cranio e fotografie del viso effettuate quando il soggetto era ancora in vita.

ATTIVITA' DI RICERCA

Canali di ricerca

- **Luogo del commesso reato;**
- **Vittima;**
- **Reperti;**
- **Testimoni;**
- **Autore.**

Mezzi di ricerca

- **Ispezioni;**
- **Perquisizioni;**
- **Sequestri;**
- **Intercettazioni;**
- **Assunzione di informazioni;**
- **Strumenti d'indagine atipici.**

Risultati della ricerca

- **Acquisizione di fonti di prova orali e materiali; dirette o storiche, indirette o logiche; Assunzione diretta di prove mediante esperimento di incidente probatorio.**
- **Obiettivi della ricerca**

- **Costruzione dell'impianto accusatorio in relazione agli aspetti strutturali (oggettivi e soggettivi) del reato; alla personalità dell'autore; al movente.**

IL LUOGO DEL DELITTO

E' il luogo dove il reato è stato commesso e dove è possibile trovare tracce di esso.

Talvolta il luogo di rinvenimento del cadavere può non coincidere con quello in cui è stato consumato il delitto.

In tal caso la c.d. *scena del crimine* comprenderà il luogo dove viene rinvenuto il corpo, quello in cui è stato consumato il reato, il mezzo eventualmente utilizzato per il trasporto, le abitazioni dei sospetti e i luoghi dove vengono rinvenuti arma, effetti personali dell'aggressore e quelli della vittima.

Stabilire con esattezza i confini della scena è particolarmente complesso quando si tratta di luoghi aperti per le difficoltà connesse alla morfologia del luogo e altre componenti, quali traffico pedonale e/o veicolare, vie di accesso, particolari condizioni ambientali.

L'attività di sopralluogo mira alla ricostruzione della scena del crimine e alla dinamica dell'evento. Al sopralluogo eseguito nella immediatezza dei fatti possono anche seguire, in base agli elementi successivamente emersi, sopralluoghi successivi.

ATTIVITA' PRELIMINARI

- Annotazione dell'orario di arrivo sul luogo;
- Esame preliminare della scena per la individuazione della zona non interessata da impronte o altre tracce tale da poter essere attraversata senza arrecare alterazioni allo stato dei luoghi, la distruzione ovvero la contaminazione delle tracce presenti;
- Individuazione di veicoli e persone presenti sul luogo del delitto;
- Annotazione di circostanze inusuali;
- Registrazione delle condizioni atmosferiche, della temperatura, delle condizioni di illuminazione, visibilità;
- Annotazione della eventuale presenza di odori od aromi;
- Annotazione di quant'altro può essere soggetto a rapida modificazione

PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA SCENA DEL CRIMINE

Individuazione ed isolamento della scena del crimine: l'area delimitata con nastri o transenne deve essere vigilata da personale della P.G. Talvolta può essere necessario il sequestro dell'area.

Allontanamento di estranei. L'esperienza dimostra una ingerenza inopportuna di terzi, anche appartenenti alla P.G., è causa di danno irreparabile per la prosecuzione della indagine. I fattori che più frequentemente possono alterare lo stato dei luoghi e delle cose si individuano in:

- a) Familiari od amici della vittima: questi per i motivi più vari possono essere spinti a mettere in ordine negli ambienti, a spostare il cadavere, a pulire il luogo di rinvenimento del corpo;
- b) Condizioni metereologici che avverse possono causare alterazione o dispersione delle tracce. Per evitare che ciò avvenga è talvolta necessario proteggere con teli di cellophane monouso o altro materiale eventualmente disponibile, ma comunque pulito, i reperti ed il cadavere;
- c) Operatori di polizia: essi devono limitare al massimo i propri spostamenti sulla scena ed astenersi da attività potenzialmente inquinanti, evitando di fumare, spostare od utilizzare oggetti, servizi igienici, aprire o chiudere porte e/o finestre, maneggiare strumenti informatici (l'acquisizione di dati dei flussi di comunicazione può esser compromessa da operazioni incaute, che si verificano quando deve essere esaminata la memoria di un telefono cellulare o di un computer); vanno allontanati tutti gli operatori che non hanno titolo ad accedere e trattarsi sul luogo del delitto;

d) Curiosi: va considerata anche l'eventualità che, approfittando della confusione, possano essere sottratti oggetti alla vittima o dagli ambienti. Va presente altresì la possibilità che in alcuni casi particolari (delitti a sfondo sessuale) tra i curiosi vi sia anche l'autore del delitto;

e) La stampa: è opportuno impedire a eventuali giornalisti l'accesso alla scena del crimine, anche per evitare la divulgazione di particolari e di dettagli che devono necessariamente rimanere segreti.

Identificazione di testimoni e di eventuali indiziati; isolamento (per evitare che parlino tra loro) di tali persone per i successivi adempimenti;

Effettuazione di spostamenti sulla scena del delitto seguendo un percorso prestabilito e ben delimitato sempre dopo aver adottato precauzioni necessarie ad impedire inquinamenti (guanti, soprascarpe, pedane);

Altre attività volte alla conservazione delle tracce di reato:

- quando il reato si è consumato in ambienti aperti, ispezione di cestini e cassonetti della nettezza urbana circostanti ovvero conservazione di essi, evitando che siano svuotati;

- quando il reato si è consumato in un edificio, individuazione di tutte le persone che entrano o escono dall'immobile;

- acquisizione dei nastri delle videoregistrazioni in occasione dei delitti verificatisi in ambienti controllati da telecamere a circuito chiuso (le operazioni andranno effettuate da servizi di polizia o di investigazione scientifica per la effettuazione di copie analogiche o digitali, al fine di evitare che siano irrimediabilmente danneggiati gli originali);

- negli ambienti chiusi, annotazione dello stato di porte, finestre, tapparelle, posizioni delle serrature, delle luci, dei mobili, degli elettrodomestici, della televisione ed ogni modificazione intervenuta successivamente;

- nel caso di intervento su autovetture, annotazione sul motore (se è acceso o spento), vano motore (se è caldo o freddo), luci di posizioni e fari (se sono accesi o spenti), porte (se sono chiuse dall'interno), lo stato dell'abitacolo ed ogni modificazione intervenuta successivamente.

RICHIESTA DI SUPPORTI

Supporti tecnici di P.G (Servizi di Polizia Scientifica o Reparti di Investigazione Scientifica);

Vigili del Fuoco, Artificieri;

Medico legale ed altri specialisti;

ATTIVITA' DI RICERCA DELLE TRACCE E DEGLI ALTRI EFFETTI MATERIALI DEL REATO

La ricerca delle tracce ovvero di altri effetti materiali del reato si svolge attraverso un'attività di natura "ispettiva".

IL MOMENTO ESECUTIVO DELLA RICERCA può improntarsi a diversi modelli variabili in relazione a fattori contingenti quali le caratteristiche morfologiche dell'ambiente interessato dall'attività ispettiva ovvero dall'oggetto di essa.

In funzione del contesto ambientale, sono individuate cinque **metodi generali per il compimento dell'attività ispettiva**:

a) **Modello di ricerca per zone o per settori**: può essere praticato da una sola persona nel sopralluogo di piccole aree circoscritte, di settori delimitati di più ampi spazi o di ambienti chiusi. Si procede dal generale al particolare, seguendo l'ordine topografico, progredendo da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto. Nella redazione del verbale va sempre indicata la posizione dell'osservatore. E' utile la ripetizione della ricerca ad altra persona che effettui un percorso inverso e secondo le stesse modalità operative: in tal modo è possibile che il secondo operatore individui tracce trascurate dal primo.

b) **Metodo della spirale**: vale per gli ambienti aperti non particolarmente estesi, quando sia limitato il numero dei collaboratori. Si procede dall'esterno verso l'interno, seguendo il passo di una spirale

fino a giungere all'interno della scena. La seconda fase dell'intervento, affidata a diversi operatori, va effettuata procedendo a ritroso, descrivendo una spirale dall'interno all'esterno.

c) **Metodo di ricerca per linee:** è una metodica valida per il sopralluogo di spazi aperti molto vasti ed esige la partecipazione di numerosi collaboratori. Previa individuazione dell'area da ispezionare, gli operatori vengono disposti lungo una riga orizzontale e procedono alla ricerca seguendo percorsi lineari paralleli tracciati sulla riga orizzontale. La distanza intercorrente tra un operatore ed un altro dipende dalle caratteristiche morfologiche e dalla vegetazione dell'area da ispezionare (maggiore nelle zone pianeggianti e con scarsa vegetazione; minore nelle zone impervie e con fitta vegetazione). Tale metodica impone un avanzamento congiunto in linea di tutti gli operatori e, pertanto, un arresto contestuale dell'attività di ispezione nel momento in cui uno degli operatori (avvertendo gli altri) rinviene una traccia. Si procede eventualmente ad una seconda fase della ricerca tagliando le linee parallele e d) generando una sorta di griglia.

e) **Metodo di ricerca per strisce:** è un metodo alternativo a quello per linee, impiegabile quando non sia disponibile personale numeroso. La procedura implica la copertura dell'area esaminata con un percorso ad S.

f) **Metodo delle griglia:** è una variante del metodo precedente. L'area da esaminare viene attraversata con percorsi ad S prima per longitudine poi per latitudine. I due percorsi sono effettuati da differenti operatori.

ATTIVITA' DI RILEVAZIONE SOGGETTI E STRUMENTI GIURIDICI.

La Polizia Giudiziaria compie gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 55 c.p.p.).

Essa ha il compito di curare che le tracce (e le cose pertinenti al reato) siano conservate e che lo stato dei luoghi non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero (art. 354 comma 1 c.p.p.).

Pur tuttavia, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua nella raccolta degli elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, procedendo alla ricerca delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; al compimento degli atti indicati nel titolo IV del c.p.p. c.d. di iniziativa autonoma.

In tale prospettiva, se vi è pericolo di alterazione o dispersione delle tracce o modificazione dello stato dei luoghi e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria, onde preservare le tracce e le cose pertinenti al reato e la immutazione dello stato dei luoghi può compiere **ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE** (diversi dalla ispezione personale) (art. 354 commi 2 e 3 c.p.p.(12)).

La norma distingue tra rilievi (attività di constatazione e raccolta dei dati materiali pertinenti al reato) ed accertamenti (attività di studio ed elaborazione critica su base tecnico-scientifica).

a) **Rilievo:** è una mera operazione tecnica che consiste nel prelievo di tracce materiali sui luoghi o sulle altre cose pertinenti al reato, con l'impiego di mezzi tecnici che richiedano il semplice raffronto tra un dato oggettivo predeterminato (ad esempio l'unità di misura del sistema metrico decimale) e un dato materiale e soggettivo raccolto sul luogo del reato o pertinente al reato (ad esempio la distanza tra il luogo di rinvenimento del cadavere e il luogo di rinvenimento dei bossoli dell'arma da fuoco). Talvolta l'attività di acquisizione è irripetibile in considerazione della modificazione naturale alla quale sono soggette le cose o i luoghi (rilievo dei residui delle polveri da sparo). Sono consentiti alla P.G. soltanto i rilievi sulla persona diversi dalla ispezione personale, ossia è possibile constatare la presenza di tracce sulle parti visibili ed esterne del corpo umano con esclusione di zone intime e nel rispetto del pudore delle persone.

b) **Accertamento tecnico:** consiste nella analisi e nella valutazione dei dati emersi dai rilievi con la emissione di un giudizio tecnico (identificazione dell'autore sulla base delle impronte digitali rilevati; identificazione dell'arma sulla base dei residui delle polveri da sparo prelevati).

La P.G. quando di propria iniziativa o anche a seguito di delega del P.M. compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera (art. 348 comma 4 c.p.p.). La liquidazione delle indennità spettanti agli ausiliari di P.G. è eseguita sempre con provvedimento del P.M. titolare delle indagini anche se l'ausiliario è stato nominato dalla P.G. in base ai criteri stabiliti dalla legge che fissa le indennità degli ausiliari e dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

Gli accertamenti e rilievi urgenti su luoghi, sulle cose e sulle persone (diversi dalla ispezione personale) (art.354 c.p.p.), accanto alle perquisizioni (art. 352 c.p.p.) e alla immediata apertura del plico autorizzata dal p.m. (art.353 comma 2 c.p.p.) sono, ai sensi dell'art.356 c.p.p., atti ai quali il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato (c.d. atti a sorpresa).

Ai sensi dell'art.114 d.a.c.p.p., nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art.356 del codice, **la p.g. avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.** Il difensore può assistere al compimento dell'atto e, solo se prontamente reperibile e se abbia manifestato la volontà di parteciparvi, lo si attende prima di darvi inizio. **In mancanza, l'atto è affetto da una nullità relativa all'assistenza della persona sottoposta alle indagini preliminari, di cui all'art.178 co.1 lett. c), a regime intermedio, che rimane preclusa dopo la sentenza di primo grado.**

Ai sensi dell'art.366 c.p.p. (e 118 disp. att c.p.p.) i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla p.g. ai quali il difensore ha **diritto di assistere** sono depositati nella segreteria del p.m. entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, **con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto (art.356 e 365 c.p.p.),** al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il p.m. con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

L'inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di assistenza dell'indagato, ai sensi dell'art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.180 c.p.p..

La ricerca, il prelievo e l'accertamento delle tracce e degli altri effetti materiali del reato cessano di essere soggetti al regime di cui agli artt. 348 e 354 c.p.p. improntandosi alle formalità previste dagli artt.244 e ss. c.p.p per le ispezioni, allorquando abbiano ad oggetto la persona ovvero in luoghi nella disponibilità del soggetto che la subisce.

In tali casi (come accade per perquisizioni e sequestri) l'attività di ricerca della prova è intrusiva della sfera privata, implicando una limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare, della libertà morale del soggetto che la subisce e, pertanto, richiede l'osservanza di maggiori garanzie.

TIPOLOGIA

Nell'ambito dei rilievi si distinguono diverse tipologie in relazione alla natura e alle modalità di acquisizione dei dati ovvero all'oggetto di essa:

- **rilievi su luoghi e sulle cose:**

a. **rilievi segnaletici;**

b. **rilievi descrittivi;**

c. **rilievi fotografici, videografici;**

d. **rilievi topografici;**

e. **rilievi plastici;**

f. rilievi balistici;

- rilievi sulla persona diversi dalla ispezione personale:

g. rilievi antropometrici;

h. rilievi dattiloscopici (esaltazione, fissione, asportazione di impronte);

i. rilievi biologici;

j. rilievi balistici

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Acquisiti i dati questi vengono sottoposte ad analisi di vario tipo.

Si distinguono:

Accertamenti sulla identità soggettiva, volti a verificare, tramite confronti dattiloscopici, la identità di una persona ovvero ad identificare l'autore di un reato.

Accertamenti balistici: comprendono attività di classificazione delle armi da fuoco e munizioni (calibro, tipologia e manifattura) e identificazione; verifica delle condizioni generali e dello stato di funzionalità meccanica dell'arma e della sua reale idoneità offensiva;

attività sperimentali di sparo al fine di ricostruire o verificare la dinamica dell'evento (traiettorie, calcoli di balistica interna, prove di rosata per proiettili multipli): i test di fuoco vengono effettuati anche per ottenere campioni conosciuti da comparare con proiettili e bossoli in sequestro; identificazione dell'arma che ha sparato attraverso l'esame di bossoli e proiettili repertati in sede di sopralluogo e di esame autoptico; comparazioni balistiche incrociate tra reperti omogenei per stabilire l'identica provenienza di bossoli e proiettili.

Accertamenti medico-legali: rilievi tanatologici; esame autoptico; identificazione di resti scheletrici; comparazioni di immagini tra caratteristiche del cadavere o resti scheletrici e segni particolari di soggetti scomparsi; rilievo e ricostruzione computerizzata di impronte digitali da cadaveri in cattive condizioni di conservazione; elaborazione digitale di immagini di lesioni e di oggetti contundenti e/o armi per la corrispondenza mezzo-lesione; diagnosi di lesioni; diagnosi di età su vivente mediante studio staturico-ponderale; altri accertamenti.

Accertamenti biologici: essi comprendono test del DNA; attività diagnostiche generiche volte a stabilire la natura del liquido biologico ovvero specifiche dirette a determinare la natura umana o animale di un campione di sangue, la natura di liquido seminale di un reperto biologico, la natura umana o animale di formazioni pilifere; comparazioni volte ad evidenziare l'esistenza di caratteri di somiglianza tra reperti biologici.

Accertamenti chimici e fisici: comprendono indagini su residui dello sparo, tracce di esplosivi; indagini volte a rigenerare la matricola abrasa su armi o veicoli; accertamenti su materiale combusto e residui di sostanze infiammabili; su fibre; su pitture, vernici, inchiostri; su terreni, polveri, vetri; su documenti; su impronte latenti; su voci e suoni.

Accertamenti grafici: consistono nella analisi dei caratteri salienti della grafia, delle alterazioni del tracciato grafico dovute ad artificiosità esecutiva ovvero di altra natura, meccanica, chimica, fisica; individuazione di caratteri dattiloscrittivi e di eventuali anomalie da usura, identificazione della macchina utilizzata, comparazione di scritture, riconoscimento del tipo di macchina impiegata e di eventuali difetti di stampa.

Modalità strumenti processuali dell'accertamento tecnico:

Consulenza tecnica ai sensi degli artt.359 e 360 c.p.p.;

Accertamenti tecnici delegati agli organi di polizia scientifica. Ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.p., le disposizioni previste dall'art. 360 c.p.p. si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

Perizia mediante espletamento di incidente probatorio.

RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DELITTUOSA

All'esito della attività di acquisizione e valutazione di tutti gli elementi utili, può porsi la necessità di procedere alla ricostruzione della dinamica delittuosa.

Può rivelarsi utile la ricostruzione del tragitto percorso dalla vittima e/o del presunto autore (al fine di riscontrarne o confutarne l'alibi fornito) individuando e analizzando distanze tra luoghi, modalità, mezzi, tempi di percorrenza.

Ovvero la ricostruzione della traiettoria dei proiettili esplosi nell'evento delittuoso.

ATTIVITA' DI ISPEZIONE, RILEVAZIONE, ACCERTAMENTO SUL CADAVERE

L'ispezione è un mezzo di ricerca della prova, volta all'accertamento di tracce o di altri effetti materiali del reato. Essa implica l'"osservazione" immediata e diretta dell'oggetto (persona, cosa, luogo) e si traduce in un'attività di constatazione descrittiva oggettiva e statica dello stesso.

Allorquando l'oggetto della ispezione sia una "res" (e il cadavere viene ritenuto una "res" sia pure *sui generis*), non è prevista l'osservanza di particolari formalità, se non la emissione del decreto motivato quando essa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 244 c.p.p..

L'attività di ispezione sulla vittima non è soltanto quella volta all'**accertamento delle cause della morte**.

Essa implica un'ulteriore attività di ricerca generalmente demandata agli organi di Polizia Giudiziaria (precisamente ai servizi di Polizia Scientifica) e da questi svolta in via autonoma o in adempimento di precise direttive impartite dal P.M., in sede di sopralluogo ovvero, in un momento successivo, presso ambiente idoneo.

Il risultato di tale attività di ricerca può sostanziarsi nella mera *descrizione* dei dati materiali acquisiti. Si parla in tal caso di **rilevo**.

Si distinguono con riguardo a modalità e mezzi di effettuazione:

- **rilevi descrittivi** in ordine a: stato di integrità del cadavere; **posizione**; stato di conservazione; condizioni all'atto del rinvenimento; età apparente; connotati fisici (sesso, corporatura, tratti del viso); connotati cromatici (razza, colore occhi, capelli); segni particolari (cicatrici, nei, macchie cutanee, tatuaggi, unghie, difetti fisici, malformazioni); eventuali costrizioni subite, mezzi utilizzati e localizzazione; eventuali lesioni e relativa localizzazione; indumenti indossati, calzature ed accessori;
- **rilevi fotografici**;

Con riguardo all'oggetto:

- **rilevi antropometrici**;
- **rilevi dattiloscopici**;
- **rilevi biologici**.

L'esame autoptico sul cadavere della vittima – distinto dalla mera **ispezione esterna** – è oggetto di tale tipo di **accertamento**, per sua natura **irripetibile** e, pertanto, soggetto alla osservanza delle forme previste dall'art. 360 c.p.p., disciplinante gli **accertamenti tecnici irripetibili (art.360 c.p.p.)**.

Invero, stabilisce l'art. 360 c.p.p. che quando gli accertamenti previsti dall'art.359 c.p.p. riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il p.m. **avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori** del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì **avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia**.

Il difensore dell'indagato e il difensore della p.o. hanno **diritto di avviso e di assistenza**.

I difensori e i consulenti tecnici nominati hanno **diritto di assistere al compimento dell'atto, di partecipare agli accertamenti, di formulare osservazioni e riserve. L'indagato ha diritto di formulare riserva di promuovere incidente probatorio**.

L'inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'indagato, ai sensi dell'art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.180 c.p.p..

In conformità all'**art.366 c.p.p. (e 118 disp. att c.p.p.)** i verbali della relazione sull'esame autoptico deve essere depositato nella segreteria del p.m. entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, **con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi.**

Il p.m. con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

L'inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di assistenza dell'indagato, ai sensi dell'art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.180 c.p.p..

E ancora, ai sensi dell'**art.369 e 369 bis c.p.p., quando deve compiere una consulenza ex art. 360 c.p.p., atto al quale il difensore ha diritto di assistere**, il p.m. invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, **alla persona sottoposta alle indagini preliminari e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norma di legge che si assumono violate e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e tutte le prescrizioni imposte dall'art. 369 bis c.p.p. sul diritto di difesa.** Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il p.m. può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'art.151 c.p.p..

L'inosservanza di tale disposizione comporta una nullità a regime intermedio ex artt.178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p.. Tale nullità investe esclusivamente l'atto in relazione al quale doveva essere inviata e non gli atti successivi, in virtù dell'autonomia dei due atti e del principio utile per inutile non vitiatur.

E' nella fase dell'accertamento autoptico ovvero all'esito di esso che possono insorgere problemi inerenti:

- a) l'autorizzazione al trapianto di organi;
- b) il trasporto della salma all'estero.

AUTORIZZAZIONE AL TRAPIANTO DI ORGANI.

In linea generale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 2 dicembre 1975 n.644, è consentito il prelievo a scopo di trapianto terapeutico dai cadaveri sottoposti (a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio n.83 o) ad operazioni autoptiche ordinate dalla autorità giudiziaria. E' consentito altresì il prelievo dell'ipofisi per le finalità previste dalla legge e della cornea.

I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte (art.9 L.644/1975).

L'art. 10 del D.P.R. 16 giugno 1977 n.409 (regolamento esecutivo) dispone che per il prelievo da soggetto sottoposto (a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio n.83 o) ad operazioni autoptiche ordinate dalla autorità giudiziaria non è richiesto l'interpello dei familiari ne è valido l'eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto.

In particolare **ai sensi dell'art. 12 L.644/1975**, se per la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo per prelievo a scopo di trapianti sorge sospetto di reato l'ente ospedaliero o l'istituto universitario che interessato ad *effettuare* tali operazioni deve chiedere apposita autorizzazione alla autorità giudiziaria.

Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga necessarie indagini autoptiche essa può disporre che queste vengano eseguite contestualmente alle operazioni di prelievo.

In tal caso l'autorità giudiziaria può incaricare delle operazioni autoptiche lo stesso sanitario che esegue il prelievo il quale viene all'uopo nominato **perito**.

L'autorizzazione viene concessa dalla autorità giudiziaria solo quando non vi sia pericolo di intralciare o deviare le indagini.

Per la importazione ed esportazione di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico sono previste particolari formalità dagli artt. 15, 16 e 17 del D.P.R.409/1977: esse sono effettuabili esclusivamente da enti ed istituti rispettivamente autorizzati al prelievo ed al trapianto ai sensi dell'art. 6.

TRASPORTO DELLA SALMA ALL'ESTERO.

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento di polizia mortuaria, i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (approvata e resa esecutiva con R.D. 1379 del 1° luglio 1937) sono sottoposti al regolamento sanitario previsto nella convenzione stessa.

Ogni cadavere dovrà essere accompagnato da apposito **passaporto mortuario rilasciato, per le salme da estradare dall'Italia, dalla Prefettura** (che agisce come autorità delegata dal Ministero della Sanità) **e per le salme da introdurre nel territorio nazionale dalle competenti autorità dello Stato Estero.**

Per l'introduzione delle salme da Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino l'interessato alla traslazione dovrà presentare **all'autorità consolare italiana** apposita **domanda corredata dai seguenti documenti** (art.28 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e della circolare 8 del Ministero della Sanità):

- a) certificato della autorità sanitaria competente che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento;
- b) estratto dell'atto di morte in bollo;
- c) certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero da cui si evinca che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del regolamento;
- d) **l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;**
- e) certificato medico da cui risulti la causa della morte;
- f) ogni altro documento che il Ministero della Sanità dovesse richiedere in relazione a determinate situazioni.

Ai sensi del comma 2 dell'art.28, l'autorità consolare investita della pratica, una volta constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette il tutto, tramite il Ministero degli Esteri, alla Prefettura della provincia dove la salma è diretta che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per la estrazione di salme dall'Italia verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e della circolare 8 del Ministero della Sanità, l'interessato dovrà rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il Comune in cui si trova la salma corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato della A.S.L. che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento;
- c) estratto dell'atto di morte in bollo;
- d) certificato della A.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.32 D.P.R.285/1990 e in caso di morti in seguito a malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
- e) ogni altro documento che il Ministero della Sanità dovesse richiedere in relazione a determinate situazioni.

Il Prefetto concederà l'autorizzazione dopo aver accertato la regolarità degli incartamenti, informando il Pretto della provincia di frontiera in cui avverrà il transito verso lo stato estero.

ATTI DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO

Può rivelarsi utile nei casi omicidiari, al fine di ricostruire la dinamica del fatto delittuoso, i rapporti della vittima con l'autore, la causale dell'atto, l'espletamento di operazioni di perquisizione presso immobili (ovvero all'interno di veicoli) nella disponibilità della vittima.

Indispensabile è la preventiva analisi della ubicazione, degli accessi, delle finestre, delle pertinenze e se è possibile della disposizione interna dei locali dell'immobile da sottoporre a perquisizione: per i casi di maggiore importanza, occorrerà acquisire una pianta dell'immobile presso gli uffici del catasto edilizio urbano ovvero effettuare un preventivo sopralluogo provvedendo a redigere uno schizzo sommario.

Andrà altresì valutata l'opportunità di avvalersi, per l'ipotesi di perquisizioni particolari, di consulenti tecnici autorizzati a norma dell'art. 359 comma 2 c.p.p..

Nella **ESECUZIONE** della perquisizione:

a) occorre normalmente isolare l'immobile da perquisire allo scopo di evitare l'allontanamento di persone presenti e/o la dispersione e la distruzione delle tracce; vanno bloccate le vie di uscita (porte, principali e secondarie, finestre, balconi) e impedito agli occupanti dell'immobile di sbarazzarsi di quanto da ricercare;

b) in taluni casi occorre predisporre misure di sicurezza per prevenire eventuali reazioni e comunque atti di violenza;

Una volta effettuato l'**accesso nel luogo da perquisire**, vi può essere la necessità di **riunire in un unico ambiente** tutte le persone presenti nei locali. Tale adempimento preliminare mira a impedire che durante il compimento delle formalità di cui all'art. 250 comma 1 c.p.p., possano essere alterate o distrutte cose o tracce oggetto della ricerca da parte di persone presenti nell'immobile e non destinatarie della consegna di copia del decreto.

Quanto alla **metodica**, la più ricorrente è certamente quella **per ZONE**, procedendo magari nei casi di ambienti particolarmente ampi alla settorializzazione dei vani da perquisire. Come ausilio pratico ai fini della efficacia ed efficienza della ricerca, può essere redatto uno schizzo sommario dell'ambiente da perquisire, suddividerlo con un reticolo e procedere alla ricerca sbarrando di volta in volta i settore già esaminati. Al pari del sopralluogo, terminata la ricerca in un ambiente, converrà fa effettuare una nuova ricerca in senso inverso da altro operatore.

L'indagato o la persona che abbia la disponibilità dell'immobile dovrà presenziare a tutte le operazioni.

La redazione del verbale dovrà essere contestuale : è indispensabile servirsi di un computer o di un registratore portatile.

Per particolari perquisizioni è utile ricordare che le nostre forze di polizia hanno in dotazione apparecchi trasportabili per la rilevazione dei metalli, per la radioscopia di pacchi, involucri, valigie, per la rilevazione di dinamite,, esplosivi plastici ecc...

Con riguardo all'**OGGETTO DELLA PERQUISIZIONE**, fondamentale importanza deve attribuirsi alla ricerca delle prove documentali.

La ricerca di **documenti cartacei** non presenti particolari problemi.

Utile può rivelarsi l'acquisizione di **fogli bianchi** in apparenza privi di segni grafici ma in realtà **recanti scritture latenti** costituite dal ricalco provocato durante la scrittura di fogli sovrastanti.

Tali fogli possono essere reperiti su blocchi dai quali siano state asportate le prime pagine; ovvero la scrittura latente può rinvenirsi su giornali, libri, fogli sparsi su scrivanie, tavoli utilizzati come supporto per la scrittura.

Presenta peculiarità, tali da caratterizzare la perquisizione come atto ad alto tasso di specializzazione tecnica, la ricerca dei **documenti informatici**.

In tali evenienze sarà dunque indispensabile avvalersi dell'opera di un consulente tecnico informatico, autorizzato a norma dell'art. 359 comma 2 c.p.p. ad assistere all'atto ovvero dei servizi di polizia specializzata nel settore.

In ogni caso, laddove sia necessario acquisire al procedimento documentazione insistente su supporti informatici potranno adottarsi due distinte soluzioni:

a) procedere al sequestro dell'intera apparecchiatura sulla cui memoria si trovano i dati da acquisire al procedimento. Tale soluzione presenta l'inconveniente che la macchina o le macchine sequestrate devono essere asportate dai luoghi oggetto di perquisizione e portate in luoghi idonei, risultando imprudente limitarsi a sigillarle affidandole in giudiziale custodia a terzi;

b) nei casi in cui non vi siano particolari esigenze di acquisizione della apparecchiatura e della sua memoria (hardware), si può procedere ad effettuare copia dei file (documento informatico ai sensi della legge Bassanini) o dei programmi per elaboratore contenuti nell'hard disk (disco rigido) del computer, acquisendo il tutto su CD in formato irriscrivibile, avvalendosi dell'ausilio di un esperto, che effettuerà la verbalizzazione di tutte le operazioni compiute e certificherà il prelievo della copia conforme. Tale sistema consentirà di lasciare il computer oggetto dell'accertamento nella piena disponibilità del proprietario che magari viene nominato custode con obbligo di non modificare, alterare, ecc....

Assai utile può rivelarsi la ricerca di **telefoni cellulari** ovvero di **schede telefoniche** che consentono, attraverso la successiva acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, di ricostruire non soltanto gli ultimi contatti avuti dalla vittima, ma altresì di individuare soggetti di interesse investigativo (persone in grado di riferire utili particolari; autore o complici del delitto).

Invero attraverso la individuazione del numero identificato dell'IMEI del telefono cellulare è possibile risalire ad eventuali ulteriori schede telefoniche in uso alla vittima.

Nell'acquisire il tabulato telefonico è fondamentale richiedere all'ente gestore ogni utile informazione in ordine oltre che ad intestatario, utente, localizzazione dei ponti-radio, anche a **tempi, modalità luoghi di effettuazione delle ricariche telefoniche**: in particolare, nei casi di fittizia intestazione della scheda telefonica, può risultare utile acquisire dall'ente gestore i dati relativi al conto corrente bancario e/o postale dal quale risulti eventualmente essere stata effettuata la ricarica. L'acquisizione di tali informazioni, attraverso la individuazione del numero ABI e del CAB della Banca o dell'Ufficio Postale, consente di individuare il nominativo del soggetto titolare del conto, sportello e luogo da cui è stata effettuata la ricarica (coincidente con buona probabilità con l'utente della scheda ovvero con persona ad esso vicina).

Nell'analisi dei dati relativi al traffico telefonico andranno evidenziate le utenze di maggior interesse investigativo e, nell'ambito di un determinato periodo di riferimento, frequenza, durata, localizzazione dei contatti, procedendo ai c.d. "incroci" tra utenze di rilievo. Attualmente tali ricerche sono agevolate dall'impiego di appositi programmi informatici di gestione dei dati del traffico telefonico in uso alle forze dell'ordine.

La perquisizione è atto a sorpresa che va effettuato con l'osservanza delle **garanzie di cui agli artt. 247-252 c.p.p.**

L'inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di assistenza della persona offesa, ai sensi dell'art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.180 c.p.p.

Se le operazioni di perquisizione e sequestro si sono svolte nei confronti della persona offesa dal reato(es: perquisizione domiciliare presso l'abitazione della vittima), i più stretti congiunti sono titolari dell'interesse alla restituzione dei beni sequestrati e alla corretta formazione della prova attraverso la acquisizione di essi, dunque, sono legittimati a proporre **richiesta di riesame al Tribunale della Libertà ai sensi degli artt.257 e 309 c.p.p.**

ACCERTAMENTI SULLA PERSONALITA'

Al fine di individuare le interazioni tra vittima e autore dell'omicidio è opportuno svolgere indagini in ordine a personalità, condotta di vita familiare e sociale, condizioni economiche, abituali frequentazioni, principali occupazioni anche extra lavorative della vittima acquisendo, anche presso altri Uffici di P.S., ogni documentazione utile ai fini delle indagini.

Fondamentale è la verifica dei c.d. "controlli su strada" attraverso la consultazione degli Archivi Informatici del C.E.D. del Ministero dell'Interno: questi ultimi costituiscono prove di

natura documentale da acquisire in sede di istruttoria dibattimentale dopo l'esame dell'operatore di P.G. che ha proceduto alla materiale acquisizione e raccolta dei dati. La acquisizione di informazioni sulla personalità della vittima è uno dei primissimi accertamenti da effettuare, in quanto consente di acquisire importanti elementi di orientamento.

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DAI FAMILIARI E CONOSCENTI DELLA VITTIMA

Particolari importanti possono essere assunti direttamente da familiari e conoscenti della vittima, che è opportuno siano escussi reiteratamente nel corso delle indagini preliminari, al fine di pervenire ad un giudizio di certa attendibilità.

Anche per tali fonti dichiarative può profilarsi la necessità, in presenza di determinati presupposti, di ricorrere allo strumento dell'**incidente probatorio** (art.392 c.p.p.), soprattutto in vista della prospettiva dibattimentale e dei limiti introdotti dalla riformulazione dell'art. 500 c.p.p. in tema di contestazioni e divieti di letture.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI

In taluni casi, può profilarsi la necessità del ricorso in via d'urgenza, nella immediatezza del fatto, ad intercettazioni telefoniche o ambientali nei confronti dei familiari e/o conoscenti della vittima, anche in vista della loro successiva escussione da parte della A.G..

Pe i casi omicidiari si pone la problematica della ammissibilità delle intercettazioni ambientali.

L'art. 266 all'ultimo comma consente l'intercettazione di comunicazioni tra presenti negli stessi casi previsti per la intercettazione telefonica: *tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.*

Tale norma pone un limite alla possibilità di disporre intercettazioni ambientale in luoghi di privata dimora nei casi di omicidio, che, per la sua natura di reato istantaneo, è difficile che si *stia svolgendo* nell'ambiente da sottoporre ad intercettazione.

Pur tuttavia, la frequente connessione del fatto omicidiario con altri delitti previsti dall'art. 266 c.p.p. e, in particolare, di delitti concernenti le armi consente l'utilizzo delle intercettazioni ambientali ai sensi dell'art. 266 comma 1 lettera d) c.p.p., al fine di ricercare l'arma impiegata nel delitto.

ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI

Particolari importanti possono essere assunti direttamente da familiari e conoscenti della vittima, che è opportuno siano escussi reiteratamente nel corso delle indagini preliminari, al fine di pervenire ad un giudizio di certa attendibilità .

Anche per tali fonti dichiarative può profilarsi la necessità, in presenza di determinati presupposti, di ricorrere allo strumento dell'**incidente probatorio** (art.392 c.p.p.), soprattutto in vista della prospettiva dibattimentale e dei limiti introdotti dalla riformulazione dell'art. 500 c.p.p. in tema di contestazioni e divieti di letture.

INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE

Può risultare utile, ove possibile, la effettuazione di atti di **INDIVIDUAZIONE** (art.361 c.p.p.) o, meglio, se ne sussistono i presupposti di **RICOGNIZIONE mediante incidente probatorio**(art. 392 c.p.p.), da parte dei testimoni

MOVENTE

Di fondamentale importanza nella costruzione dell'identikit dell'omicida è la individuazione del movente sotteso all'azione delittuosa.

La **SCENA DEL CRIMINE** è in molti casi l'unico elemento in grado di riflettere il sistema motivazionale alla base del comportamento omicidiario. In altri termini, il movente sconosciuto o l'assenza di movente apparente può venire analizzato sulla base dei dati acquisiti sulla scena del crimine tra i quali vi è altresì il comportamento tenuto od omesso dall'aggressore.

Il movente può essere incentrato su fattori di carattere psicologico ovvero sociologico-ambientale quali: **Sesso; Gelosia; Lucro; Vendetta; Impunità; Perversione; Ecc.;**

INDAGINI SULLA PERSONALITA'

Anche per l'autore dell'omicidio, come per la vittima, è importante redigere una scheda informativa in ordine a personalità, condotta di vita familiare e sociale, condizioni economiche, abituali frequentazioni, principali occupazioni anche extra lavorative, acquisendo, anche presso altri Uffici di P.S., ogni documentazione utile ai fini delle indagini. **Fondamentale è la verifica dei c.d. "controlli su strada" attraverso la consultazione degli Archivi Informatici del C.E.D. del Ministero dell'Interno: questi ultimi costituiscono prove di natura documentale da acquisire in sede di istruttoria dibattimentale dopo l'esame dell'operatore di P.G. che ha proceduto alla materiale acquisizione e raccolta dei dati.**

IDENTIFICAZIONE

Alla **INDIVIDUAZIONE** deve seguire l'attività di **ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ FISICA** dell'autore del delitto (il soggetto individuato quale presunto autore dell'omicidio è colui che lo ha commesso).

Tale accertamento presuppone il raffronto di dati propri della persona del presunto autore con quelli già acquisiti, perché raccolti nel corso delle prime indagini ovvero perché inseriti negli Archivi informatici delle forze di polizia (ad esempio, le impronte papillari o il codice genetico).

Alla identificazione si procede altresì mediante rilievi antropometrici e fotografici, allorché si abbiano a disposizione dati relativi al profilo somatico del soggetto ai quali compararli. In tal caso può risultare utile, ove possibile, la effettuazione di atti di **INDIVIDUAZIONE** (art.361 c.p.p.) o, meglio, se ne sussistono i presupposti di **RICOGNIZIONE mediante incidente probatorio** (art. 392 c.p.p.), da parte dei soggetti che hanno fornito l'identikit fisico dell'omicida

RILIEVI SULLA PERSONA DELL'INDAGATO

Lo strumento processuale che consente l'effettuazione dei rilievi sulla persona dell'indagato è **l'ispezione**.

E' un mezzo di ricerca della prova, volta all'accertamento di tracce o di altri effetti materiali del reato, sostanziandosi in un'attività di "osservazione" immediata e diretta dell'oggetto (persona, cosa, luogo) e di constatazione descrittiva oggettiva e statica dello stesso.

Come già osservato in precedenza – a proposito degli accertamenti urgenti di P.G. e della ispezione disposta dalla A.G. – **particolari cautele sono imposte per il caso in cui l'ispezione si svolga sulla persona**.

In tali ipotesi l'interesse all'accertamento del fatto di reato trova un limite nell'esigenza di tutelare un bene costituzionalmente protetto, l'integrità psico-fisica della persona.

Pertanto, l'ispezione personale, esige, in generale, ai sensi dell'art. 245 c.p.p. che l'interessato – persona anche diversa dall'indagato (es. persona offesa) – sia avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile ed idonea, a norma dell'art. 120 c.p.p..

Quando poi l'ispezione debba essere effettuata sulla persona dell'indagato, il codice di rito impone l'osservanza delle garanzie difensive previste dalle disposizioni di cui agli artt. 364, 366, 367, 369, 369 bis, 375 c.p.p. (c.d. atto garantito): alla esigenza di salvaguardia della integrità psico-fisica della persona si aggiunge quella, pur costituzionalmente protetta, di tutela del diritto di difesa dell'indagato.

In particolare, ai sensi dell'art. 366 c.p.p. e 118 disp. att. c.p.p., i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla p.g. ai quali il difensore ha diritto di assistere sono depositati nella segreteria del p.m. entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi. Il p.m. con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

L'inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto dell'indagato di intervento, rappresentanza, assistenza al compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 c.p.p..

La inosservanza della disposizione relativa alla comunicazione all'indagato della informazione di garanzia e della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo (artt. 369 e 369 bis c.p.p.) comporta una nullità a regime intermedio ex artt. 178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p. . Tale nullità investe esclusivamente l'atto in relazione al quale doveva essere inviata e non gli atti successivi, in virtù dell'autonomia dei due atti e del principio utile per inutile non vitiatur.

Si è posto il problema dell'osservanza delle garanzie difensive nelle stesse forme previste per la ispezione personale sull'indagato nei casi in cui l'accertamento del reato esiga l'espletamento di una consulenza tecnica di cui all'art. 359 c.p.p..

Sul punto è appena il caso di rilevare che il codice di rito non prevede esplicitamente per la consulenza tecnica ai sensi dell'art. 359 c.p.p. sulla persona dell'indagato le medesime formalità previste per l'ispezione.

Ne deriva una duplice opzione interpretativa:

a) la consulenza tecnica ai sensi dell'art. 359 c.p.p. sulla persona dell'indagato implica necessariamente il compimento di un'attività ispettiva e impone, pertanto, l'espletamento l'applicazione estensiva delle garanzie difensive di cui agli artt. 364, 366, 367, 369, 369 bis, 375 c.p.p.;

b) la mancata previsione si giustificerebbe, nell'ottica del legislatore del 1988, in relazione alla diversa natura dell'attività oggetto della ispezione rispetto a quella caratterizzante la consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p.: quest'ultima, infatti, non si esaurisce nella mera "osservazione" e "constatazione descrittiva" di quanto riscontrato, implicando, invece, un *quid pluris*, consistente nell'acquisizione e raccolta di dati materiali (rilevazione) e nella elaborazione critica, sulla base di cognizioni tecnico-scientifiche, dei dati acquisiti. In relazione alla più complessa natura dell'attività connotante la consulenza ex art. 359 c.p.p., il legislatore ha inteso apprestare una più adeguata tutela al diritto di difesa, riconoscendo la più ampia facoltà di consentire alla parte interessata l'espletamento di una identica attività sul medesimo oggetto ad opera di consulenti tecnici di parte che possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121 c.p.p. (cfr. art. 233 c.p.p.). A tanto si aggiunga che ai sensi dell'**art. 223 comma 1 bis c.p.p. introdotto dall'art. 5 della legge del 7 dicembre 2000 n.397**: "Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.". E ancora ai sensi del successivo **comma 1** ter: "L'Autorità Giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone". Le garanzie difensive dell'avviso del compimento dell'atto, dell'assistenza del difensore, dell'assistenza e della partecipazione del consulente nominato sono imposte, pertanto, soltanto a fronte della necessità di tutela della formazione "irripetibile" della prova su un oggetto

(luogo, cosa o persona) il cui status è soggetto ad irreversibile modificazione per l'incidenza di fattori esterni o interni.

La soluzione probabilmente più idonea è quella di distinguere caso per caso in relazione alla natura dell'attività oggetto della consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. sulla persona dell'indagato, applicando le garanzie difensive ogniqualvolta l'accertamento includa l'ispezione personale.

Problema ulteriore è quello che riguarda i limiti derivanti alle attività di rilevazione, accertamento e valutazione che implicino trattamenti invasivi sulla persona dell'indagato.

A riguardo l'art. 32 comma 2 Cost. stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La volontarietà dei trattamenti sanitari è riaffermata dall'art. 33 comma 1 della legge 23.12.1978 n.833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale.

A seguito della **sentenza n. 238 del 9 luglio 1996 della Corte Costituzionale** non è possibile disporre misure che incidano sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste dalla legge e riservate alla potestà esclusiva del giudice.

Sono vietati prelievi di parti di tessuto, sangue, urine o altri elementi organici che presuppongano attività intrusive o coercitive sulla persona dell'interessato, quali interventi chirurgici per l'asporto di oggetti occultati all'interno del corpo umano, l'assunzione forzata di sostanze che provocano l'espulsione di tali cose (per esempio, gli ovuli contenenti sostanze stupefacenti ingeriti per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine). Tali atti che invadono la sfera privata non rientrano tra le potestà attribuite espressamente dalla legge al giudice, che si spingono al massimo fino all'applicazione di misure cautelari coercitive.

L'interessato può comunque, acconsentire all'esecuzione di ispezioni corporali e al prelievo di sangue, urina, sperma o altre sostanze necessarie che non comportino menomazioni permanenti della integrità fisica.

DICHIARAZIONI DELL'INDAGATO

L'assunzione di dichiarazioni dall'indagato nella immediatezza del fatto è utile ai fini della acquisizione dell'**ALIBI**, elemento rilevante nei processi omicidiari a struttura indiziaria.

L'alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio e, dunque, non costituente neppure un indizio; nel caso in cui sia stata acquisita *aliunde* la prova della responsabilità esso può costituire un elemento integrativo del costruito probatorio.

L'alibi costruito è invece indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva e ha una sua valenza indiziante, che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi probatoriamente rilevanti; esso però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti (la Cassazione ha evidenziato che la "costruzione" dell'alibi non porta alla necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità del ricorso a tale strumento anche da parte dell'innocente, eventualmente a corto di argomenti difensivi, di fronte al peso di pregnanti elementi a suo carico) (Sez. Un. 4 .02.199 n.191231).

E' doveroso oltre che fondamentale ai fini dell'accertamento dei fatti – al fine di poter motivatamente escludere eventuali ipotesi investigative alternative – svolgere con la massima tempestività e puntualità le attività di riscontro su quanto riferito dall'indagato attraverso ogni utile strumento d'indagine.

Dichiarazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria:

- dichiarazioni spontanee;
- sommarie informazioni ;
- interrogatorio delegato.

Dichiarazioni assunte dal Pubblico Ministero:

- interrogatorio;

- interrogatorio dell'indagato in stato di arresto e/o fermo in funzione della richiesta di convalida.

Dichiarazioni assunte dal Giudice:

- interrogatorio dell'indagato in sede di convalida di arresto e/o fermo;
- interrogatorio in sede cautelare.